

e. IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 40/17 III<sup>a</sup> Legislatura

" DISCIPLINE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI  
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 2/4/1984.

# REGIONE<sup>1</sup> PUGLIA

ASSESSORATO AL TURISMO SPORT E INDUSTRIA ALBERGHIERA  
- Settore Turismo e Industria Alberghiera -

d.d.l. : "DISCIPLINA~~A~~ DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  
PROFESSIONALI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E  
TURISMO"

RELAZIONE

# REGIONE PUGLIA

Com'è noto, con l'art. 56 del D.P.R. 24/7/1977, n.616, è stato completato il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" e che concernono "tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale".

Nel contesto di tali servizi le attività delle agenzie di viaggio e turismo assumono certamente un ruolo importante per lo sviluppo del turismo regionale, talchè si appalesa indispensabile ed urgente definire una nuova disciplina regionale per le medesime agenzie, in relazione ed in armonia con quanto previsto all'art.9 della legge 17/5/1983 n. 217 (legge quadro per il turismo).

Detto articolo, com'è noto, definisce le attività fondamentali delle agenzie di viaggio e turismo e stabilisce che l'esercizio delle medesime attività è soggetto all'autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso, da parte del richiedente, dei prescritti requisiti professionali. Contiene, inoltre, alcune prescrizioni di principio che devono essere recepite nella nuova normativa regionale, relativamente al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza; agli accertamenti da seguire per eliminare possibili denominazioni di agenzie uguali o simili a quelle di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale, e denominazioni di comuni o regioni italiane; nonchè alla competenza dello Stato (nulla-osta), peraltro già prevista dal D.P.R. n.616, circa l'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere.

Il presente disegno di legge disciplina, pertanto, l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo nel territorio regionale con una serie di norme che, in sostanziale e formale abrogazione della disciplina statale preesistente (R.D.L. 29 novembre 1936 n.2523 e successive modificazioni) tengono conto del ruolo centrale della Regione, quale titolare delle funzioni amministrative in materia, nonchè dei principi e delle prescrizioni della legge-quadro sul turismo (art.8).

L'art.1 indica la finalità della legge.

L'art.2 riprende il testo del primo comma dell'art.9 della legge quadro sul turismo, con la definizione delle "agenzie di viaggio e turismo" cui è riferita la nuova disciplina regionale.

# REGIONE 3 PUGLIA

L'art.3 elenca le attività fondamentali e qualificanti delle agenzie di viaggio e turismo - che, per brevità, saranno in appresso menzionate "agenzie di V.T." Sono altresì precisate tutte le altre attività che le stesse Agenzie "possono svolgere" sulla base dei loro servizi tradizionali riveduti compiutamente alla luce delle moderne esigenze del turista e del viaggio in generale.

L'art.4 indica la procedura prescritta per conseguire l'autorizzazione regionale cui è soggetto l'esercizio delle attività dell'agenzia di viaggio e turismo:

- presentazione della domanda all'Assessorato regionale al Turismo;
- accertamento, da parte della Regione, del possesso dei requisiti professionali del richiedente, precisati all'art.7;
- nulla-osta della competente autorità di P.S., per quanto attiene l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18/5/31, n.773 e successive modificazioni;
- nulla-osta dello Stato, ai sensi dell'art.58 del D.P.R. n.616, per le persone fisiche e giuridiche straniere;
- accertamento, da parte della Regione, dell'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale;
- pagamento della tassa di concessione regionale precisata al successivo art.18 della legge.

L'art.5 stabilisce l'obbligo del versamento alla Regione (entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione) pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una congrua cauzione - così come previsto anche dalla legge-quadro sul turismo (terzo comma dell'art.9) -, che varia nell'importo a seconda delle attività che l'imprenditore intende svolgere.

Lo stesso art.5 precisa le modalità di adeguamento dell'ammontare della cauzione all'aumento del costo della vita; la durata del vincolo della cauzione e i casi di utilizzo della stessa da parte della Regione.

L'art.6 sancisce l'obbligo, da parte delle agenzie di viaggio e turismo, di stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti.

./.

# REGIONE 4 PUGLIA

L'art.7 precisa i "requisiti professionali" che devono essere posseduti dall'imprenditore per ottenere l'autorizzazione regionale e che saranno accertati con un esame di idoneità, da sostenere dinanzi ad una apposita commissione regionale regolamentata dal successivo art.8.

L'art.9 prevede la possibilità della chiusura temporanea della agenzia, non superiore a sette giorni; e per un periodo superiore a sette giorni e inferiore ad un mese, previa autorizzazione dell'Assessore regionale al Turismo.

L'art.10 prevede la pubblicazione annualmente dell'elenco delle agenzie sul Bollettino Ufficiale della regione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltrechè l'istituzione di un albo regionale.

L'art.11 precisa le modalità relative alla redazione dei programmi di viaggi, copia delle cui pubblicazioni deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale al Turismo.

L'art.12 precisa i termini circa la trasmissione dei programmi prima della diffusione all'Assessorato regionale al Turismo; termine che resta fissato in trenta giorni prima.

L'art.13 attribuisce all'Assessorato Regionale al Turismo le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di viaggio e turismo, e prevede la possibilità, per lo stesso Assessorato, di avvalersi della collaborazione delle aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio e che la Regione dovrà costituire a norma dell'art.4, primo comma, della legge quadro per il turismo.

L'art.14 considera le attività delle Associazioni senza scopo di lucro, distinguendole, sostanzialmente, come segue:

- al primo comma, considera le attività turistiche e ricettive delle associazioni che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, confermando la norma di cui all'art.10 (primo comma) della "legge quadro per il turismo", sono cioè, autorizzate, esclusivamente per i propri associati ;
- al secondo comma, si considerano le attività di organizzazione ed effettuazione, senza scopo di lucro, di semplici gite occasionali (in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze), da parte dei sodalizi e delle associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali, gite riservate, peraltro, esclusivamente ai propri associati.

# REGIONE S PUGLIA

L'art. 15 precisa che sono assoggettate alle disposizioni della legge le attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti; non sono invece soggette alla disciplina regionale le biglietterie delle Ferrovie dello Stato (art.16).

L'art. 17 stabilisce le sanzioni amministrative per le ipotesi di infrazione alle disposizioni regionali ; l'articolo successivo la tassa di concessione regionale cui è soggetta l'autorizzazione.

L'art.19 prevede la delega nei confronti dell'Assessore al Turismo da parte del Presidente della Giunta per le proprie competenze.

L'art.20 (norma transitoria), concerne le agenzie di viaggio e turismo che, al momento dell'entrata in vigore della legge, siano già munite di regolare licenza di P.S.; dovranno adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore.

L'art.21 è la norma finanziaria per le spese relative al funzionamento della commissione per l'accertamento delle idoneità tecniche.

a.d.l.: "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  
PROFESSIONALI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"

ASSESSORATO AL TURISMO SPORT E INDUSTRIA ALBERGHIERA  
- Settore Turismo e Industria Alberghiera -

**REGIONE PUGLIA**

# REGIONE 7 PUGLIA

## ART. 1

(Finalità della legge)

Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.

*h* *de*

# REGIONE & PUGLIA

## ART. 2

(Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1034:

- a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
- b) intermediazione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie, per singole persone o per gruppi, prenotazione di posti e vendite di biglietti di imprese italiane o straniere esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 3

(Attività delle agenzie di viaggio e turismo)

E' di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:

- a) l'organizzazione di soggiorni ed escursioni in individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- b) la prenotazione e/o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo ed ogni altro tipo di trasporto;
- c) l'assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con l'orientamento e le informazioni anche di tipo geografico e tecnico;
- d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori, nazionali ed esteri, ed utilizzabili in Italia ed all'estero;
- e) le informazioni e la pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggio;
- f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggio.

Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:

- g) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- h) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

./.

# REGIONE <sup>10</sup> PUGLIA

- i) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
- l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari o di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- m) le operazioni di emissione, in nome e per conto delle imprese di assicurazioni, di polizze e garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- n) la distribuzione e la vendita di guide, piante, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
- o) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- p) organizzazione di convegni e congressi.

*h*  
*he*

# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

(Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

L'esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto ad autorizzazione regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo o di loro filiali, la Regione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali e professionali delle agenzie di viaggio e turismo, determina, con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi ogni biennio, a partire dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli eventuali incrementi - per ogni provincia e non superiori comunque al 10% - del numero delle suddette agenzie sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, del reddito pro-capite, della popolazione residente, del movimento turistico, della ricettività turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggio e turismo già operanti, nonché dell'interesse turistico regionale.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo deve essere presentata all'assessorato Regionale al Turismo.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

./.

# REGIONE 12 PUGLIA

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 7.

L'autorizzazione regionale è altresì subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

La Regione, in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, accerterà la inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie e di filiali stagionali. Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell'anno solare.

L'apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo limitatamente alle mo-

./.

# REGIONE 13 PUGLIA

dificazioni verificatesi. E' concesso un periodo non superiore a 180 giorni per l'eventuale sostituzione del direttore tecnico.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 18 della presente legge.



# REGIONE 14 PUGLIA

## ART. 5

(Deposito cauzionale)

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore deve versare all'amministrazione regionale, pena la decadenza dall'autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni, se intende svolgere le attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge; di lire 30 milioni se intende svolgere esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge.

La cauzione è versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria di primarie compagnie assicurative.

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo avente la sede principale nella regione non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

L'ammontare della cauzione di cui al primo comma può, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice ISTAT.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi.

./.

# REGIONE 15 PUGLIA

Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

La cauzione può essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per danni derivanti dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo art. 6.

Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 17 disposto con ordinanza-ingiunzione inoppugnabile, determina il prelievo dal deposito cauzionale, di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo del presente articolo l'imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia.

# REGIONE 16 PUGLIA

## ART. 6

(Garanzia assicurativa)

Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio.

h

re

# REGIONE 17 PUGLIA

## ART. 7

(Requisiti professionali dei titolari delle agenzie di viaggio e turismo)

L'impresa di viaggio e turismo è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

L'imprenditore dovrà dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:

- 1) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- 2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- 3) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui almeno una deve essere l'inglese o il francese.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Nel caso che lo svolgimento dell'attività della impresa di viaggio sia affidata ad un direttore tecnico, quest'ultimo deve essere iscritto nei libri paga dell'impresa nella categoria prevista dal vigente C.N.D.L. fatta eccezione per i soci effettivi di Agenzie costituite in forma di società di persone o, in caso di società di capitali, limitatamente ai soci amministratori.

Il direttore tecnico deve prestare la propria

./.

# REGIONE 18 PUGLIA

opera in una sola impresa o filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e deve risiedere stabilmente nel Comune dove ha sede l'impresa di viaggio.

Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità tendente ad accertare oltre che la conoscenza delle due lingue straniere, anche il possesso di nozioni nelle seguenti materie:

- 1) legislazione turistica;
- 2) diritto privato e tributario;
- 3) geografia economica;
- 4) regolamentazione delle biglietterie aeree, marittime e terrestri.

h  
ra

# REGIONE 19 PUGLIA

## ART. 8

.(Commissione per l'esame di idoneità professionale)

L'esame di cui al precedente art. 7 è sostenuto davanti ad una apposita commissione regionale così composta:

- a) l'Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- b) il Coordinatore del settore Turismo della Regione;
- c) un rappresentante dell'Associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
- d) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in sede nazionale dei lavoratori del turismo e del commercio.
- e) un esperto di ciascuna lingua di cui l'imprenditore debba dimostrare di avere conoscenza;
- f) un esperto di geografia.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo.

La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima e dura in carica tre anni.

Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza annuale.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 9

(Chiusura temporanea dell'agenzia)

Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea, non superiore a sette giorni, dell'agenzia ne deve informare, indicando ne la durata, l'Assessorato Regionale al Turismo.

Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di una agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni. L'autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale proroga possono essere concesse soltanto per gravi e comprovati motivi.

*la*

# REGIONE 21 PUGLIA

## ART. 10

(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo regionale)  
Albo Regionale

L'elenco delle agenzie di viaggio autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

I titolari e direttori tecnici di imprese di viaggio e turismo che siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 sono iscritti su domanda in un apposito albo regionale tenuto ed aggiornato presso l'Assessorato al Turismo.

I direttori tecnici che all'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso di nomina rilasciata ai sensi del R.D.L. 23.11.36 n. 2523 convertito nella legge 30.11.37 n. 2650 - Agenzia cat. A, vengono iscritti d'ufficio all'albo regionale.

h  
re

# REGIONE 22 PUGLIA

## ART. 11

(Redazione dei programmi di viaggio)

Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzati da agenzie di viaggio e turismo deve contenere, perchè ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

- a) data di svolgimento del viaggio e crociera;
- b) itinerario;
- c) durata;
- d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
- f) termini per le iscrizioni;
- g) termini e condizioni per le rinunce;
- h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo;
- i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 5;
- l) esatta denominazione dell'agenzia organizzatrice.

la

Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

h

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

# REGIONE 23 PUGLIA

## ART. 12

(Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio aventi validità annuale)

- Le agenzie di viaggio e turismo trasmettono all'Assessorato regionale al Turismo, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi di cui al precedente articolo per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge.

*ca*  
*h*

# REGIONE <sup>24</sup> PUGLIA

## ART. 13

(Accertamento delle violazioni. Funzioni di vigilanza e controllo)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato regionale al Turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché dai dipendenti regionali di cui all'art. 7 della l.r. 9.6.1980, n. 65.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle imprese di viaggio e ~~di~~ turismo sono esercitate dall'Assessorato regionale al Turismo ~~e~~ che può avvalersi della collaborazione delle istituende aziende di promozione turistica (A.P.T.) competenti per territorio.

# REGIONE 25 PUGLIA

## ART. 14

(Attività delle associazioni senza scopo di lucro)

Le associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose, o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive in via continuativa con le modalità e condizioni previste al successivo art.20, ultimo comma.

Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali - riconosciute ai sensi degli artt. 11 e 12 del C/C - che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, non superiori a tre giorni, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, riservate esclusivamente ai propri associati iscritti all'associazione da almeno tre mesi prima della data di svolgimento della gita.

Per le iniziative di cui al comma precedente si dovrà dare comunicazione entro 30 giorni prima dell'effettuazione della iniziativa, all'Assessorato regionale al Turismo, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita, il numero dei partecipanti e gli estremi dell'assicurazione del viaggio ed il relativo regolamento.

Lu 4

# REGIONE 26 PUGLIA

## ART. 15

(Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti)

Le imprese che, esercitando l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorno, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

*Lu* 4

# REGIONE 27 PUGLIA

## ART. 16

(Biglietteria delle FF.S.)

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

*ra*      *h*  
*l*

# REGIONE PUGLIA

## ART. 17

(Sanzioni amministrative. Sospensione e revoca)

Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24.11.81, n.689 e nella l.r. 15.11.77, n. 36.

Salva l'applicazione dell'art.665 del codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art.2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da £. 1.500.000= a £. 15.000.000=.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.11 e all'art. 12 della presente legge è soggetto rispettivamente alla sanzione amministrativa da £. 500.000= a £. 2.000.000= e da £. 300.000= a £. 1.000.000=. Dette sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

In caso di ulteriori violazioni, l'Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente ne dà formale comunicazione all'Assessorato al Turismo e al Presidente della Giunta regionale, il quale su con forme deliberazione della Giunta, può, con decreto, sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione.

La violazione delle disposizioni di cui all'art.14 della presente legge dà luogo preliminarmente a diffida e, successivamente in caso di recidiva, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da £. 50.000= a £. 500.000=.

./.



# REGIONE <sup>24</sup> PUGLIA

## ART. 18

(Tassa di concessione regionale)

L'autorizzazione di cui al precedente art.4 è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente, per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale.

Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.

*ra*  
*4*

# REGIONE <sup>30</sup> PUGLIA

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge dà luogo preliminarmente a diffi-  
da e, successivamente in caso di recidiva, comporta  
l'applicazione di una sanzione amministrativa da  
. L. 1.500.000= a L. 15.000.000=

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'art. 9 e la decorrenza del termine di proroga, concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 senza che l'agenzia sia stata riaperta, comportand la sospen-  
sione dell'autorizzazione da 1 a 3 mesi ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale a relazione del-  
l'Assessore al Turismo, può sospendere e successivamen-  
te revocare l'autorizzazione quando l'attività del-  
l'agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rila-  
scio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della pre-  
sente legge.



# REGIONE <sup>31</sup> PUGLIA

## ART. 19

(Delega del Presidente della Giunta)

Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'Assessore al Turismo per le competenze di cui agli artt. 4 - ~~8~~ - 9 e 17 della presente legge.

*cu* }

# REGIONE <sup>32</sup> PUGLIA

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### ART. 20

(Norma transitoria)

Le agenzie di viaggio e turismo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano munite di autorizzazione di Agenzia di viaggio classificata come cat. A, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Agenzie classificate di cat. B e C, entro la stessa data devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, pena la decadenza della licenza già in possesso.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 14 - 1° comma, qualora intendano svolgere direttamente le attività di cui all'art. 2 della presente legge, devono versare alla Regione la cauzione di L. 30.000.000= ed inoltre uno o più funzionari designati dalle associazioni medesime dovranno dimostrare di possedere i requisiti professionali indicati al 2° comma del precedente art. 7 e dovranno attenersi a tutte le norme della presente legge.

# REGIONE 33 PUGLIA

## ART. 21

(Norma finanziaria)

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8 della presente legge fanno carico al cap. 00202 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi successivi l'onere farà carico al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Treasoreria della Commissione Const-  
litare permanente II 6.4.84